*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 113° — Numero 43

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**PARTE PRIMA** Roma - Martedì, 22 febbraio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1971.

**Programmi e orari d'insegnamento e prove di esame negli istituti tecnici con lingua d'insegnamento tedesca.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 528, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Negli istituti tecnici con insegnamento in lingua tedesca si applicano — salvo quanto stabilito dal presente decreto — gli orari di insegnamento previsti per i corrispondenti tipi di istituti tecnici dalle norme generali vigenti in materia.

Nei predetti istituti è impartito l'insegnamento di « lingua e lettere tedesche », comportante un orario pari, per ciascuna classe, a quello previsto per l'insegnamento di « lingua e lettere italiane ».

Negli stessi istituti non è impartito l'insegnamento della lingua straniera, ad eccezione dell'istituto tecnico commerciale, in cui l'insegnamento è limitato ad una sola lingua, con lo stesso orario previsto dalle norme vigenti per la seconda lingua straniera.

Insegnamenti facoltativi di lingua straniera possono essere istituiti alle condizioni e nei modi previsti dall'art. 62 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965.

L'orario d'insegnamento di « lingua e lettere italiane » nelle classi 3ª, 4ª e 5ª può essere integrata con la aggiunta di un'ora settimanale per le esigenze connesse con l'apprendimento della terminologia tecnico-giuridica, a giudizio del capo d'istituto e col consenso del provveditore agli studi.

Gli orari di insegnamento dell'istituto tecnico industriale sono stabiliti dal testo allegato al presente decreto (allegato *A*).

Art. 2.

Negli istituti di cui al precedente art. 1 i programmi di insegnamento di lingua e lettere tedesche sono stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto (allegato *B*). Per le rimanenti materie valgono i programmi stabiliti per i corrispondenti tipi di istituti tecnici dalle norme generali vigenti in materia; per l'insegnamento della lingua e lettere italiane e della storia valgono le indicazioni contenute nel testo allegato al presente decreto (allegato *C*).

Art. 3.

Negli istituti di cui al precedente art. 1, gli esami di promozione, idoneità e maturità si svolgono secondo i programmi vigenti.

I programmi degli esami di promozione e idoneità sono integrati, per quanto concerne la materia « lingua e lettere tedesche », dai programmi stabiliti nel testo allegato al presente decreto (allegato *D*).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1971

*Il Ministro*: MISASI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1971*
*Registro n. 39 Pubblica istruzione, foglio n. 149*

ALLEGATO *A*

**Istituto tecnico industriale**
**con lingua d'insegnamento tedesca**

*Materie comuni a tutti gli indirizzi*

| Materie d'insegnamento | Orario settimanale | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Corso biennale completo | | Corso triennale di specializzazione | | |
| | 1ª classe | 2ª classe | 3ª classe | 4ª classe | 5ª classe |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e lettere italiane | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e lettere tedesche | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Storia ed educazione civica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 3 | — | — | — | — |
| Matematica | 5 | 4 | — | — | — |
| Fisica e laboratorio | 4 | 5 | — | — | — |
| Scienze naturali | — | 3 | — | — | — |
| Chimica e laboratorio | — | 4 | — | — | — |
| Disegno | 6 | 4 | — | — | — |
| Elementi di diritto e di economia | — | — | — | — | 2 |
| Totali | 31 | 33 | 9 | 9 | 11 |
| Esercitazioni nei reparti di lavorazione | 4 | 3 | — | — | — |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Totali generali | 37 | 38 | | | |

*Indirizzo particolare per la meccanica*

| Materie d'insegnamento | Orario settimanale | | |
|---|---|---|---|
| | 3ª classe | 4ª classe | 5ª classe |
| *Materie comuni* | 9 | 9 | 11 |
| *Materie particolari*: | | | |
| Matematica | 3 | 2 | — |
| Chimica e laboratorio | 3 | — | — |
| Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione | 4 | 4 | 6 |
| Meccanica applicata alle macchine | 4 | 3 | 2 |
| Macchine a fluido e laboratorio | — | 3 | 5 |
| Elettrotecnica | — | 4 | — |
| Tecnologia meccanica e laboratorio | 5 | 4 | 6 |
| Totali | 28 | 29 | 30 |
| Esercitazioni nei reparti di lavorazione | 8 | 7 | 6 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 |
| Totali generali | 38 | 38 | 38 |

*Indirizzo particolare per l'elettrotecnica*

| Materie d'insegnamento | Orario settimanale | | |
|---|---|---|---|
| | 3ª classe | 4ª classe | 5ª classe |
| *Materie comuni* | 9 | 9 | 11 |
| *Materie particolari*: | | | |
| Matematica | 3 | 3 | — |
| Chimica | 2 | — | — |
| Elettrotecnica generale | 5 | 4 | 4 |
| Misure elettriche e laboratorio | 2 | 4 | 6 |
| Impianti elettrici e disegno | 2 | 4 | 5 |
| Costruzioni elettromeccaniche, tecnologia e disegno | 3 | 3 | 4 |
| Meccanica e macchine a fluido | 4 | 3 | — |
| Totali | 30 | 30 | 30 |
| Esercitazioni nei reparti di lavorazione | 6 | 6 | 6 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 |
| Totali generali | 38 | 38 | 38 |

*Il Ministro*: MISASI

*ALLEGATO B*

**Programma d'insegnamento della lingua e letteratura tedesca negli istituti tecnici con lingua d'insegnamento tedesca.**

*Avvertenze generali*

Alla base dell'insegnamento del tedesco sta innanzi tutto la conoscenza delle opere più significative della letteratura tedesca in rapporto con la letteratura degli altri paesi in modo che l'alunno diventando conscio delle particolarità e della correlazione di tutta la vita spirituale del mondo occidentale, venga formandosi una coscienza europea.

L'insegnamento si occupa eminentemente delle opere letterarie, dalla musica e dell'arte in genere per rilevare le caratteristiche principali delle diverse correnti spirituali. Il tutto sarà inquadrato in un sommario storico della letteratura tedesca. L'occupazione diretta con le opere non implicherà comunque la lettura intera di esse durante le lezioni. L'insegnante saprà scegliere e le opere più adatte e gli episodi più salienti che inquadrerà nella struttura generale dell'opera. Il compito della scuola consiste nell'avviare l'alunno alla comprensione delle lettere, ma non nel fare storia letteraria nel vero senso della parola. Il docente desti nell'alunno l'amore per la lettura individuale guidandolo e assistendolo.

Insieme con le altre materie l'insegnamento della lingua materna dovrà contribuire alla formazione della coscienza professionale, cioè a rendere l'alunno conscio della missione dell'impiegato e del professionista nella collettività al servizio della quale egli intende dedicarsi. Particolare cura si avrà perciò anche della letteratura scientifica, professionale e tecnica nonchè sociologica. Per la trattazione di questo genere di letture si ricorrerà innanzitutto a giornali e riviste.

*Scopi dell'insegnamento*

Possesso pieno della lingua parlata e scritta. Educazione del pensiero e della espressione chiara, sincera, ordinata e ponderata. Conoscenza succinta delle origini e delle vicende della lingua e della letteratura tedesca fino ai giorni nostri. Conoscenza diretta delle opere letterarie più rappresentative, soprattutto dal Lessing in poi. Educazione del gusto artistico per una sempre maggiore comprensione delle opere letterarie.

*Prima classe* (5 ore).

1) Studio della struttura morfologica e sintattica della lingua tedesca con riguardo anche a quelle nozioni che sono più necessarie per l'apprendimento dell'italiano e della lingua straniera.

Studio ed esercitazioni lessicali;

2) Esposizione, orale e scritta, composizioni e conversazioni su argomenti che rientrino nell'esperienza diretta e indiretta degli alunni;

3) Lettura di pagine di autori atte a rappresentare gli aspetti fondamentali della civiltà della Grecia e di Roma e tuttavia accessibili al livello culturale e spirituale dei discenti;

4) Lettura e commento di prose e poesie tedesche anche di autori stranieri moderni e contemporanei;

5) Lettura, esposizione e commento di una novella e di un dramma a giudizio del docente;

6) Elaborati scritti in classe di carattere narrativo o descrittivo (almeno due per trimestre).

*Seconda classe* (5 ore).

1) Come al numero 1) della prima classe;

2) Come al numero 2) della prima classe;

3) Lettura di brani di autori che siano atti a rappresentare la civiltà e la vita medioevale;

4) Letture e commento di prose e di poesie di autori moderni e contemporanei anche stranieri - Lettura e commento di alcune ballate;

5) Lettura e commento di un romanzo o di una novella e di un dramma;

6) Letture domestiche, consigliate e guidate dall'insegnante, atte a destare interesse e diletto negli alunni;

7) Elaborati scritti in classe di carattere narrativo, descrittivo e riflessivo almeno due per trimestre.

*Terza classe* (3 ore).

1) Richiami occasionali e ampliamento delle nozioni linguistiche con assidui riferimenti alla lingua italiana e a quella straniera;

2) *Lettura e commento:*

*a*) di alcuni saggi della letteratura medioevale in buona traduzione moderna;

*b*) di episodi e brani scelti tra le opere più rappresentative e atte a dare una idea chiara sull'essenza del Rinascimento, dell'Umanesimo, del Barocco, del Rococò, del Misticismo, dell'Illuminismo e del Razionalismo. Qualche altro saggio moderno che per forma o contenuto sta in stretta relazione con queste correnti spirituali;

*c*) di un dramma, e di un romanzo, o di un componimento epico anche di autore moderno;

3) Composizioni su argomenti che rientrino nell'esperienza di vita, nella preparazione culturale e nella sfera di interesse dei discenti;

4) Letture domestiche, consigliate e guidate dall'insegnante, di opere narrative, biografiche di divulgazione e simili;

5) Elaborati scritti in classe su argomenti letterali, o storici, o di cultura generale (almeno due per trimestre).

*Quarta classe* (3 ore).

1) Come al numero 1) della terza classe;

2) Lettura e commento:

*a*) di opere e di episodi scelti per dare una idea chiara del Classicismo e del Romanticismo con particolare riguardo alle opere di Goethe e di Schiller e con riferimento ad altre creazioni poetiche più recenti che per il contenuto e la loro forma stanno in relazione con queste;

*b*) di almeno un dramma e di alcune novelle;

3) Composizioni scritte su argomenti che rientrino nella esperienza di vita, nella preparazione culturale e nella sfera di interesse dei discenti;

4) Letture domestiche, consigliate e guidate dall'insegnante, di opere narrative, biografiche, di divulgazione e simili;

5) Elaborati scritti in classe su argomenti letterari, storici o di cultura generale (almeno due per trimestre).

*Quinta classe* (3 ore).

1) Come al numero 1) per la terza classe;

2) Lettura e commento:

*a*) di opere o brani scelti tra le creazioni più rappresentative dei maggiori poeti e scrittori e indicate particolarmente a dare un'idea chiara delle correnti letterarie e spirituali dal Realismo fino ai giorni nostri in relazione anche ai principali fattori del rinnovamento sociale, tecnico, scientifico, ecc.;

*b*) lettura diretta della prima parte e di episodi scelti della seconda parte del « Faust » di Goethe;

*c*) di un dramma o di un'altra opera di prosa;

3) Composizioni scritte su argomenti che rientrino nella esperienza di vita e nella sfera d'interesse e di preparazione culturale degli alunni;

4) Letture domestiche, consigliate e guidate dall'insegnante, di opere narrative, biografiche, di divulgazione e simili;

5) Elaborati scritti in classe su argomenti letterari, storici e di cultura generale (almeno due per trimestre).

*Il Ministro*: MISASI

ALLEGATO *C*

**Programma di insegnamento di lingua e lettere italiane e di storia**

LINGUA E LETTERE ITALIANE

Il programma sarà sostanzialmente identico a quello vigente per gli Istituti con insegnamento in lingua italiana.

Si dovrà ovviamente tener conto dell'appartenenza degli alunni al gruppo linguistico tedesco, in vista della finalità di dare a questi ultimi una sufficiente padronanza dei mezzi di espressione della lingua parlata e scritta in generale e della terminologia tecnico-professionale specifica.

Il docente procederà per gradi e avrà costante preoccupazione di curare convenientemente quelle strutture morfologiche e sintattiche che per la loro diversità nelle due lingue creano maggiori difficoltà nell'apprendimento. Anche il costante contatto tra l'insegnante di italiano e quello tedesco promuoverà una proficua comparazione linguistica e letteraria.

L'insegnamento della letteratura, limitato alle classi del triennio, dovrà integrare la formazione culturale in rapporto allo sviluppo dello spirito europeo occidentale e con particolare riferimento al parallelo insegnamento della letteratura tedesca.

STORIA

Il programma sara sostanzialmente identico a quello vigente negli istituti con insegnamento in lingua italiana. Sarà dato opportuno rilievo agli avvenimenti che interessano la storia del popolo tedesco ed ai loro positivi rapporti con la storia e la cultura italiana durante i vari secoli. Si prescinderà però dalle nozioni riferite all'ambiente locale e ci si rivolgera soprattutto allo studio approfondito di quei fatti e di quei personaggi che hanno maggiormente contribuito allo sviluppo culturale, politico, sociale ed economico dell'umanità.

Si darà pertanto rilievo, più che alle vicende militari e diplomatiche a quegli avvenimenti che rappresentano le tappe principali del progresso umano.

Nella storia del popolo tedesco si insisterà sulle istituzioni, idee e indirizzi che hanno avuto un valore universale, pur inquadrandoli nello svolgimento storico ad esso specifico.

Nella sostanziale identità coi programmi vigenti nelle scuole in lingua italiana, potranno essere sviluppati certi argomenti che qui si indicano a titolo di esemplificazione:

1) origine delle popolazioni germaniche e loro rapporti col mondo romano, con opportune notizie sulle più interessanti vestigia romane nei paesi tedeschi;

2) dati particolari sulle origini e i primi secoli della monarchia asburgica;

3) formazione dell'impero tedesco nel secolo XIX.

Nessuna variazione verrà apportata al programma di educazione civica.

ALLEGATO *D*

**Programma degli esami di promozione e idoneità relativi alla materia**

LINGUA E LETTERE TEDESCHE

Gli esami di promozione comprendono una prova scritta ed una prova orale e vertono sul programma d'insegnamento svolto durante l'anno scolastico.

Gli esami di idoneità comprendono una prova scritta ed una prova orale e vertono sul programma d'insegnamento della classe precedente a quella cui il candidato aspira.

*Il Ministro*: MISASI

**(2616)**

---

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1972.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro urbano e delle zone contermini del lido di Malamocco, in comune di Venezia.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 31 luglio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il centro urbano e zone contermini del lido Malamocco nel comune di Venezia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Venezia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè il centro urbano è costituito da vecchie case di pescatori e da considerevoli architetture minori veneziane. Vi predominano l'antico bel Palazzo Pretorio del secolo XV ed il Duomo col suo campanile cuspidato, i quali concorrono ad accentuare maggiormente il caratteristico aspetto del paesaggio lagunare. Un largo canale gira attorno al comprensorio urbano stesso facendone una singolare isola inserita nella fa-

scia litorale del lido Malamocco. Tutto l'insieme costituisce un eccezionale ed attraente complesso caratteristico di notevole interesse pubblico per la spontanea concordanza della natura e quella del lavoro umano e la tradizionalità dell'ambiente insulare, godibile da più punti di vista;

Decreta:

Il centro urbano e le zone contermini del lido Malamocco nel comune di Venezia hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, e sono, quindi, sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente:

*nord*: dai compresi mappali 89, 68, 69 del foglio n. 39;

*est*: dai mappali 236, 170, 237 del foglio n. 42;

*sud*: dal mappale 169, tratto Teodato Ipato, foglio n. 42;

*est*: dal piazzale Malamocco, mappale 185, 243, 241, 2, del foglio n. 42 e mappale 121 per concludersi col predetto mappale 89 del foglio n. 39.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Venezia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 gennaio 1972

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

*Il Ministro per la marina mercantile*
ATTAGUILE

*Il Ministro per il turismo e lo spettacolo*
MATTEOTTI

---

**Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia**

Verbale della seduta avvenuta il giorno 31 luglio 1968 presso una sala della soprintendenza ai monumenti, Palazzo Ducale, Venezia.

*Ordine del giorno*:

(*Omissis*).

3. VENEZIA-MALAMOCCO - Centro urbano e zone contermini;

(*Omissis*).

Il soprintendente a seguito del sopralluogo, resosi esattamente conto della situazione attuale della zona, esponé alla commissione le ragioni per cui suggerisce l'opportunità d'intervenire con un provvedimento tutelativo a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

I componenti la commissione stessa, unitamente al rappresentante del sindaco interessato, aderiscono a quanto prospettato dal soprintendente e riconoscendo le particolari caratteristiche della zona in trattazione, all'unanimità di voti, in virtù dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, propongono il vincolo del centro urbano e zone contermini di, Malamocco, delimitato come qui sottodescritto, secondo la planimetria facente parte integrante del presente verbale:

*nord*: dai compresi mappali 89, 68, 69, del foglio n. 39;

*est*: dai mappali 236, 170, 237, del foglio n. 42;

*sud*: dal mappale 169, tratto della strada Teodato Ipato, foglio n. 42;

*est*: dal piazzale Malamocco, mappali 185, 243, 241, 2, del foglio 42 e mappale 121 per concludersi col predetto mappale 89, del foglio 39.

(*Omissis*).

**(2281)**

---

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1972.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del comprensorio delle Valli, sita nel territorio dei comuni di Caorle e Concordia Sagittaria.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 4 maggio 1965 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del comprensorio delle Valli nei comuni di Caorle e Concordia Sagittaria;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo comunale di Caorle e Concordia Sagittaria;

Esaminate le opposizioni, che si dichiarano respinte, presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del comune di Caorle, dell'associazione industriali della provincia di Venezia, dell'unione provinciale degli agricoltori di Venezia, del sig. Raimondo Franchetti, della società Valli Zignago e Perera, dall'azienda agricola eredi comm. Arnaldo Pellegrini « Valle Perera e S. Giusto » Caorle, dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, del consorzio di bonifica Lugugnana e dei signori Pasti;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un bellissimo panorama vallivo con larghe distese di acque calme, con profili delle barene intensamente colorati da erbe e cespugli rotti dalle sagome brune dei « casoni » di Valle, usati dai pescatori, superstiti costruzioni caratteristiche

di queste zone che rappresentano gli ultimi motivi pittoreschi dell'antica e storica laguna di Caorle e Concordia, formando tutto il complesso un quadro naturale di eccezionale bellezza e un paesaggio lagunare di alto valore estetico.

Decreta:

La zona sita nei territori dei comuni di Caorle e Concordia Sagittaria, costituita dal comprensorio delle Valli, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: linea di confine che con inizio del C. di Guardia, segue l'argine nord della valle Zignago, portandosi a est coi canali Perera, Alberoni, del Porto e di Baseleghe, prosegue lungo il litorale Adriatico, attraversa il porto di Falconera riallacciandosi ad un tratto dell'argine del canale Nicessolo, fino a Falconera; continua lungo il canale Durisi - canale del Miglio per riprendere l'argine del canale Nicessolo fino a C. Lealtà; attraversa un tratto di confine fra i comuni di Caorle e Concordia per riprendere nuovamente un altro tratto del predetto canale Nicessolo, raggiungendo il punto di partenza di C. di Guardia.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che i comuni di Caorle e Concordia Sagittaria provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 gennaio 1972

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
MISASI

*Il Ministro per la marina mercantile*
ATTAGUILE

*Il Ministro per il turismo e lo spettacolo*
MATTEOTTI

**Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia**

Verbale del sopraluogo e conseguente seduta avuti luogo il giorno 4 maggio 1965 nei comuni di Caorle e Concordia Sagittaria (Venezia).

*Ordine del giorno:*

CAORLE (Venezia) - Proposta vincolo panoramico comprensorio Valli;

CONCORDIA SAGITTARIA (Venezia) - Proposta vincolo panoramico comprensorio Valli.

(*Omissis*).

La commissione propone all'unanimità di voti, compresi i rappresentanti dei sindaci interessati, il vincolo del comprensorio delle Valli rientranti nel territorio dei comuni di Caorle e Concordia Sagittaria, geograficamente inserita fra la spiaggia di Caorle e quelle di Bibione, già sottoposta a vincolo.

(*Omissis*).

I limiti della superficie proposta a vincolo si trascrivono qui di seguito, secondo l'allegata pianta facente parte integrante del presente verbale.

Linea di confine che con inizio dal C. di Guardia, segue l'argine nord della valle Zignago, portandosi a est coi canali Perera, Alberoni, del Porto e di Baseleghe; prosegue lungo il litorale Adriatico, attraversa il porto di Falconera riallacciandosi ad un tratto dell'argine del canale Nicesolo, fino a Falconera; continua lungo il canale Durisi - canale del Miglio per riprendere l'argine del canale Nicessolo fino a C. Lealtà; attraversa un tratto di confine fra i comuni di Caorle e Concordia per riprendere nuovamente un altro tratto del predetto canale Nicessolo, raggiungendo il punto di partenza di C. di Guardia.

(2283)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1972.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcuni tratti della strada panoramica Apparizione-Uscio, siti nel territorio dei comuni di Sori e Uscio.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 giugno 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, i tratti della strada panoramica Apparizione-Uscio attraversanti i territori dei comuni di Sori e di Uscio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge agli albi dei comuni di Sori e di Uscio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè paesisticamente qualificate per le eccezionali visuali dei primi piani, della cornice litoranea e del mare nei quali il paesaggio offre aspetti di notevole valore estetico e tradizionale;

Decreta:

I tratti della strada panoramica Apparizione-Uscio attraversanti i territori dei comuni di Sori e di Uscio

hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il vincolo si estende, nei tratti suddetti, per una fascia larga m. 150 a monte ed a valle della strada.

Il presente decreto sarà publicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della comissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che i comuni di Sori e di Uscio provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 gennaio 1972

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

*Il Ministro per il turismo e lo spettacolo*
MATTEOTTI

**Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova**

Oggi 6 ottobre 1970, alle ore 15,30, nella sede della soprintendenza ai monumenti della Liguria in Genova, a seguito della regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente

*Ordine del giorno*:

BOGLIASCO - Vincolo paesistico sul tratto della strada panoramica Apparizione-Uscio attraversante il territorio comunale di Bogliasco.

(*Omissis*).

La commissione decide all'unanimità che il tratto della strada panoramica Apparizione-Uscio attraversante il territorio comunale di Bogliasco sia sottoposto alla tutela della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (comma quarto dell'art. 1) per 150 metri a monte e 150 metri a valle e che nei punti in cui i 150 metri sul lato a mare non raggiungono il crinale della collina, il vincolo sia esteso fino al crinale, immediatamente adiacente alla fascia di tutela.

**(2282)**

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1972.

**Sostituzione di due membri del comitato speciale della assicurazione per la disoccupazione involontaria, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1968, con il quale è stato costituito, fra l'altro, il comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria;

Viste le lettere con le quali la dott.ssa Maria Morante ed il dott. Luigi Nicosia, membri del predetto comitato in qualità di esperti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, hanno rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 3602/c/00Z LS in data 2 dicembre 1971 con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro ha designato il sig. Luciano Mancini ed il sig. Giuseppe La Barbera in sostituzione rispettivamente della dott.ssa Maria Morante e del dott. Luigi Nicosia;

Ritenuta la necessità di procedere alle richieste sostituzioni;

Decreta:

Il sig. Luciano Mancini ed il sig. Giuseppe La Barbera sono chiamati a far parte del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria presso lo Istituto nazionale della previdenza sociale, in qualità di esperti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori ed in sostituzione della dott.ssa Maria Morante e del dott. Luigi Nicosia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1972

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

**(2326)**

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1972.

**Nomina del rappresentante del Ministero dell'interno nel comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge medesima per la revisione dell'ordinamento dello Istituto nazionale della previdenza sociale ed in particolare l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza ed alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alla gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'istituto;

Visto l'art. 24 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1971 relativo alla costituzione del predetto comitato;

Visto l'art. 42 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, che dispone l'integrazione del comitato medesimo con la partecipazione di un rappresentante del Ministero dello interno;

Vista la nota n. 15700.XV.1.8103 in data 11 dicembre 1971 con la quale il Ministero dell'interno designa il dott. Guido Jadanza quale proprio rappresentante nel comitato;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione del comitato;

Decreta:

Il dott. Guido Jadanza è nominato membro del comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1972

(2327) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

---

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1972.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Falco Luigi di Cardito.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Falco Luigi di Cardito (Napoli) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Falco Luigi di Cardito (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 27 settembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1972

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
GIOLITTI

*Il Ministro per il tesoro*
FERRARI-AGGRADI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

(3068)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1972.

**Classificazione tra le comunali di strade e di piazzali in comune di Manciano.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che con atto n. 100 del 13 luglio 1968, il comune di Manciano (Grosseto) ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade e dei piazzali del borgo di servizio di « Sgrilozzo »;

Visto il voto 20 luglio 1971, n. 891, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è pronunciato in proposito favorevolmente;

Ritenuto che le strade ed i piazzali del borgo di servizio suddetto possono, pertanto, essere classificati comunali ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificati comunali le strade ed i piazzali del borgo di servizio di « Sgrilozzo » ed inclusi nel novero delle strade del comune di Manciano (Grosseto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1972

*Il Ministro*: LAURICELLA

(2490)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1972.

**Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Bologna.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 14 del 29 settembre 1969, con il quale l'amministrazione provinciale di Bologna ha deliberato, tra l'altro, di classificare provinciale la strada comunale « Fontanelice-Casola Valsenio » con inizio al km. 16+950 della strada provinciale Montanara Imolese e termine al confine con la provincia di Ravenna, dell'estesa di km. 7+100;

Visto il voto n. 1110 del 20 luglio 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che la suddetta strada può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale « Fontanelice-Casola Valsenio », dell'estesa di km. 7+100 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1972

*Il Ministro*: LAURICELLA

(2483)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1972.

**Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Terni.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Viste le deliberazioni n. 202 del 28 luglio 1969 e n. 171 del 30 novembre 1970, con le quali l'amministrazione provinciale di Terni ha proposto la classificazione delle seguenti strade:

1) strada di bonifica « bivio Sermugnano-stazione Baschi », dell'estesa di km. 4+230;

2) strada comunale « di Camporotondo », dell'estesa di km. 3+800;

Visti i voti n. 1179 e n. 1178 del 20 luglio 1971, con i quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto, pertanto, che tali strade possono essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 8+0,30 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1972

*Il Ministro*: LAURICELLA

(2485)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1972.

**Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada in provincia di Reggio Emilia.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 9224/2858 del 6 novembre 1969, con la quale la amministrazione provinciale di Reggio Emilia ha proposto:

1) la classificazione a provinciale della variante alla strada provinciale « Cavriago-Cella-Ponte Nuovo » compresa tra le località « Livello della Madonna » e « Il Castello », dell'estesa di km. 1+484;

2) la declassificazione da provinciale a comunale del tratto dismesso a seguito della costruzione della suddetta variante;

Visto il voto n. 542 del 25 maggio 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente tanto per quel che concerne la classificazione quanto per il passaggio al comune di Reggio Emilia del tratto dismesso;

Ritenuto che per la declassificazione si applica l'art. 6 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto, pertanto, che il tratto di variante può essere classificato provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto di strada di cui alle premesse dell'estesa di km. 1+484 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1972

*Il Ministro*: LAURICELLA

(2481)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1972.

**Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Genova.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 19/15371 del 13 novembre 1970, con la quale l'amministrazione provinciale di Genova ha proposto la classificazione a provinciale della strada comunale « Favale-Castello-passo della Scoglina », dell'estesa di km. 8+745;

Visto il voto n. 541 del 25 maggio 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che detta strada può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale « Favale-Castello-passo della Scoglina », dell'estesa di km. 8+745 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1972

*Il Ministro*: LAURICELLA

(2482)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1972.

**Classificazione tra le provinciali di dieci strade in provincia di Rieti.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visti gli atti numeri 143, 165, 162, 128, 127, 134, 135, 133, 123 e 137 del 16 aprile 1970, con i quali l'amministrazione provinciale di Rieti ha deliberato di provincializzare le seguenti n. 10 strade comunali:

1) « Turistica del Terminillo »: Leonessa-Vallonina-Campoforogna (dall'abitato di Leonessa strada statale n. 471 all'anello di Campoforogna strada statale 4-*bis*), dell'estesa di km. 22 + 834;

2) « Bivio Colonnetta Ornaro-Nuova Salaria », dalla ex statale Salaria alla nuova strada statale salaria, dell'estesa di km. 2 + 680;

3) « Ricetto-Tonnicoda-Campolano-Ponticchio », dalla strada provinciale Nespolo-Collegiove alla strada provinciale Marcetelli-Fiumata, dell'estesa di chilometri 16+000;

4) « Ponte Riovalle-Bivio Casanova », dalla strada statale n. 471 al bivio per Casanova sulla strada provinciale Vindoli-Pianezza-Terzonè, dell'estesa di km. 0+960;

5) « Vindoli-Viesci-Albaneto », dalla strada provinciale Leonessa-Vindoli-Terzone alla strada statale n. 471, dell'estesa di km. 7 + 000;

6) « Osteria Mattioni-Roccaranieri-Salto Cicolana », dalla strada provinciale Rieti-Fassinoro-Longone-Vallecupola alla strada statale Cicolana, dell'estesa di chilometri 6+200;

7) « Concerviano-Vaccareccia », dall'abitato di Concerviano alla strada provinciale Sala-Longone-Vallecupola, dell'estesa di km. 8 +400;

8) « Pozzaglia-strada provinciale Turanese » dalla strada provinciale Pozzaglia alla strada provinciale Turanese, dell'estesa di km. 8+284;

9) « Selecchia-Scalo Ferroviario », dalla strada provinciale Terni-Rieti per Reopasto allo scalo ferroviario di Greccio, dell'estesa di km. 0 + 280;

10) « Nuova Casette », da Poggio S. Lorenzo alla strada statale Salaria, dell'estesa di km. 1 + 040;

Visto il voto n. 1216 del 7 settembre 1971 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che le suddette dieci strade comunali possono essere classificate provinciali ai sensi dello art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le dieci strade di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 73 + 678 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1972

*Il Ministro*: LAURICELLA

**(2487)**

---

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1972.

**Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei componenti elettronici operanti in provincia di Alessandria.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore dei componenti elettronici operanti in provincia di Alessandria si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei componenti elettronici operanti in provincia di Alessandria.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 agosto 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1972

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
GIOLITTI

*Il Ministro per il tesoro*
FERRARI-AGGRADI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

**(3069)**

---

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1972.

**Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Villanova del Ghebbo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Villanova del Ghebbo.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Villanova del Ghebbo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Villanova del Ghebbo (Rovigo), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettere *a*) e *b*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi della azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni d'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Villanova del Ghebbo (Rovigo), società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Villanova del Ghebbo (Rovigo), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1972

*Il Ministro*: FERRARI-AGGRADI

(3202)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1972.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di radiatori in ghisa per impianti di riscaldamento operanti in provincia di Salerno**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di radiatori in ghisa per impianti di riscaldamento operanti in provincia di Salerno, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 1° luglio 1971 in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di radiatori in ghisa per impianti di riscaldamento operanti in provincia di Salerno;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 1° luglio 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di radiatori in ghisa per impianti di riscaldamento operanti in provincia di Salerno, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 14 settembre 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1972

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
GIOLITTI

*Il Ministro per il tesoro*
FERRARI-AGGRADI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

(3067)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1972.

**Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore delle fonderie di ghisa di seconda fusione operanti in provincia di Modena.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 16 novembre 1971 con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore delle fonderie di ghisa di seconda fusione operanti in provincia di Modena, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 16 novembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore delle fonderie di ghisa di seconda fusione operanti in provincia di Modena, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1972

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(3066)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale provinciale di Foligno ad istituire un corso di specializzazione per tecnici di anatomia patologica.**

Con decreto n. 900.8/C.S/58, in data 2 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale generale provinciale di Foligno (Perugia), è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione per tecnici di anatomia patologica.

(2356)

**Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « S. Giuseppe » di Marino ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.**

Con decreto n. 900.8/III.70.25/891, in data 21 dicembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « S. Giuseppe » di Marino (Roma), è autorizzato ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2358)

**Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Santa Maria » di Terni ad istituire una scuola per infermieri professionali.**

Con decreto n. 900.8/II.80/1, in data 2 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « Santa Maria » di Terni, è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(2359)

**Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona di Praia a Mare ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.**

Con decreto n. 900.8/III.25/7/963, in data 4 gennaio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona di Praia a Mare (Cosenza) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2360)

**Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale provinciale « Dono Svizzero » di Formia ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.**

Con decreto n. 900.8/III.40/3/827, in data 21 dicembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale provinciale « Dono Svizzero » di Formia (Latina), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2361)

**Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Francesco Stellini » di Nogara ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.**

Con decreto n. 900.8/III.90/13/789, in data 21 dicembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « Francesco Stellini » di Nogara (Verona), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2362)

**Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale Predabissi - Circolo di Melegnano, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.**

Con decreto n. 900.8/III.49/29/1005, in data 4 gennaio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale Predabissi, Circolo di Melegnano (Milano), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2301)

**Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « Lorenzo Pacini » di S. Marcello Pistoiese, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.**

Con decreto n. 900.8/III.63/3/800, in data 21 dicembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « Lorenzo Pacini » di S. Marcello Pistoiese (Pistoia), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2302)

**Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Caprino Veronese ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.**

Con decreto n. 900.8/III.90/11/1006, in data 4 gennaio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Caprino Veronese (Verona), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2303)

**Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale provinciale « Madonna del soccorso » di S. Benedetto del Tronto, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.**

Con decreto n. 900.8/III.6/5/1412, in data 4 gennaio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale provinciale « Madonna del soccorso » di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2304)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Argenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1972, il comune di Argenta (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3089)

**Autorizzazione al comune di Abbasanta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1972, il comune di Abbasanta (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.669.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3090)

**Autorizzazione al comune di Arborea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1972, il comune di Arborea (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.868.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3091)

**Autorizzazione al comune di Aglientu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1972, il comune di Aglientu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.242.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3092)

**Autorizzazione al comune di Anela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1972, il comune di Anela (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.440.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3093)

**Autorizzazione al comune di Ardara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1972, il comune di Ardara (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.422.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3094)

**Autorizzazione al comune di Badesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1972, il comune di Badesi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.867.457, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3095)

**Autorizzazione al comune di Benetutti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1972, il comune di Benetutti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.920.424, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3096)

**Autorizzazione al comune di Bessude ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1972, il comune di Bessude (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.914.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3097)

**Autorizzazione al comune di Bonnanaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1972, il comune di Bonnanaro (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.225.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3098)

**Autorizzazione al comune di Bono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1972, il comune di Bono (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.878.597, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3099)

**Autorizzazione al comune di Bortigiadas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1972, il comune di Bortigiadas (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.739.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3100)

**Autorizzazione al comune di Borutta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1972, il comune di Borutta (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.256.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3101)

**Autorizzazione al comune di Bottidda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1972, il comune di Bottidda (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.047.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3102)

**Autorizzazione al comune di Buddusò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1972, il comune di Buddusò (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.346.383, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3103)

**Autorizzazione al comune di Bultei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1972, il comune di Bultei (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.985.701, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3104)

### Autorizzazione al comune di Bulzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1972, il comune di Bulzi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.830.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3105)

### Autorizzazione al comune di Burgos ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1972, il comune di Burgos (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.487.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3106)

### Autorizzazione al comune di Bidonì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1972, il comune di Bidonì (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.399.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3107)

### Autorizzazione al comune di Cargeghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1972, il comune di Cargeghe (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.913.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3108)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1970 al 30 settembre 1970 a norma dei Regolamenti CEE nn. 2630/69, 180/70, 386/70, 577/70, 810/70, 986/70, 1246/70, 1558/70 e 1775/70 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e indicati nell'articolo 1 del Regolamento n. 120/67/CEE o nell'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 359/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del Regolamento n. 120/67/CEE o nell'allegato B del Regolamento n. 359/67/CEE, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).**

| Numero della Tariffa | DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI | Tasso delle restituzione in u. c. per 100 kg | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dal 1°-1-1970 al 31-1-1970 | dal 1°-2-1970 al 28-2-1970 | dal 1°-3-1970 al 31-3-1970 | dal 1°-4-1970 al 30-4-1970 | dal 1°-5-1970 al 31-5-1970 | dal 1°-6-1970 al 30-6-1970 | dal 1°-7-1970 al 31-7-1970 | dal 1°-8-1970 al 31-8-1970 | dal 1°-9-1970 al 30-9-1970 |
| 10.01-A | Frumento tenero, compreso quello segalato: | | | | | | | | | |
| | industria dell'amido | 1,664 | 1,739 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,495 | 1,453 | 1,550 | 1,466 |
| | altra | 5,777 | 5,947 | 6,078 | 6,173 | 6,268 | 6,083 | 6,041 | 5,188 | 5,199 |
| 10.01-B | Frumento duro | 5,689 | 5,837 | 5,829 | 5,911 | 6,158 | 6,242 | 6,277 | 5,448 | 5,595 |
| 10.02 | Segala | 4,113 | 4,258 | 4,313 | 4,374 | 4,736 | 4,848 | 4,864 | 4,121 | 4,292 |
| 10.03 | Orzo | 5,118 | 5,044 | 5,094 | 5,079 | 5,271 | 4,944 | 5,397 | 4,199 | 3,907 |
| 10.04 | Avena | 4,383 | 4,645 | 4,289 | 4,436 | 4,386 | 3,398 | 3,360 | 2,760 | 2,674 |
| 10.05-B | Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina): | | | | | | | | | |
| | industria dell'amido | 0,997 | 0,797 | 0,540 | 0,749 | 0,725 | 0,253 | 0,336 | 0,136 | zero |
| | altra | 3,866 | 3,741 | 3,559 | 3,843 | 3,894 | 3,422 | 3,505 | 2,705 | 2,630 |
| ex 10.06-A | Riso semigreggio | 7,664 | 8,510 | 9,616 | 9,470 | 9,630 | 9,974 | 10,316 | 10,560 | 9,570 |
| ex 10.06-B | Riso lavorato | 11,550 | 11,914 | 12,173 | 13,166 | 14,114 | 14,350 | 14,474 | 14,785 | 13,620 |
| 10.06-C | Rotture di riso: | | | | | | | | | |
| | industria dell'amido | zero | zero | zero | 0,174 | zero | zero | zero | zero | zero |
| | altra | 2,600 | 2,600 | 3,000 | 4,374 | 4,020 | 3,854 | 4,256 | 4,121 | 3,934 |
| 11.01-A | Farina di frumento e di frumento segalato | 7,156 | 7,521 | 7,695 | 7,549 | 7,802 | 7,708 | 7,640 | 6,581 | 6,605 |
| 11.01-B | Farina di segala | 6,822 | 7,008 | 7,082 | 7,168 | 7,693 | 7,953 | 7,977 | 6,808 | 7,030 |
| 11.02-A-I-a | Semole e semolini di frumento duro | 9,771 | 10,028 | 9,988 | 10,133 | 10,506 | 10,655 | 10,686 | 9,397 | 9,643 |
| 11.02-A-I-b | Semole e semolini di frumento tenero | 7,156 | 7,521 | 7,695 | 7,549 | 7,802 | 7,708 | 7,640 | 6,581 | 6,605 |

(12175)

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a-2), b), c), d), e), f), del Regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 1° febbraio 1969 al 30 aprile 1969.**

*Prelievi in lire italiane per quintale netto* (salvo diversa indicazione)

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Dal 1°-2-1969 al 28-2-1969 | Dal 1°-3-1969 al 31-3-1969 | Dal 1°-4-1969 al 15-4-1969 | Dal 16-4-1969 al 30-4-1969 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01 | | Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati: | | | | |
| | | B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*): | | | | |
| | | I. superiore al 6 % e inferiore o uguale al 20 %: | | | | |
| | 06 | a. crema di latte . . . . . . . . | 26.206 | 26.206 | 26.206 | 26.206 |
| | 07 | b. altri . . . . . . . . . . | 26.206 | 26.206 | 26.206 | 26.206 |
| | 08 | II. superiore al 20 % e inferiore o uguale al 45 % . . | 55.431 | 55.431 | 55.431 | 55.431 |
| | 12 | III. superiore al 45 % . . . . . . . . | 85.663 | 85.663 | 85.663 | 85.663 |
| 04.02 | | Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*): | | | | |
| | | A. senza aggiunta di zuccheri: | | | | |
| | 01 | I. Siero di latte . . . . . . . . . | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 |
| | | II. Latte e crema di latte, in polvere: | | | | |
| | | a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | | | |
| | 06 | 1. inferiore o uguale all'1,5 % . . . | 30.000 | 30.000 | 29.563 | 29.563 |
| | 10 | 2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % . . . | 40.156 | 40.156 | 40.156 | 40.156 |
| | 15 | 3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 % . . . . | 41.406 | 41.406 | 41.406 | 41.406 |
| | 18 | 4. superiore al 29 % . . . . | 52.031 | 52.031 | 52.031 | 52.031 |
| | | b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | | | |
| | 26 | 1. inferiore o uguale all'1,5 % . . . . | 26.250 | 26.250 | 25.813 | 25.813 |
| | 30 | 2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % . . . | 36.406 | 36.406 | 36.406 | 36.406 |
| | 33 | 3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 % . . | 37.656 | 37.656 | 37.656 | 37.656 |
| | 36 | 4. superiore al 29 % . . . . . . | 48.281 | 48.281 | 48.281 | 48.281 |
| | | III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere: | | | | |
| | | a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | | | |
| | 40 | 1. inferiore o uguale all'8 % . . . . | 10.106 | 10.106 | 10.106 | 10.106 |
| | 43 | 2. superiore all'8 % ed inferiore o uguale all'11 % . . . . . . | 13.644 | 13.644 | 13.644 | 13.644 |
| | | b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | | | |
| | 46 | 1. inferiore o uguale al 45 % . . . . | 55.431 | 55.431 | 55.431 | 55.431 |
| | 50 | 2. superiore al 45 % . . . . . . . . | 100.781 | 100.781 | 100.781 | 100.781 |
| | | B. con aggiunta di zuccheri: | | | | |
| | | I. Latte e crema di latte, in polvere: | | | | |
| | | a. Latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*c*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (*d*): | | | | |
| | 53 | 1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale al l'11 % . . . | 18.125 | 18.125 | 18.125 | 18.125 |
| | 56 | 2. superiore al 14,5 % ed inferiore o uguale al 15,5 % . . . . . . | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Dal 1°-2-1969 al 28-2-1969 | Dal 1°-3-1969 al 31-3-1969 | Dal 1°-4-1969 al 15-4-1969 | Dal 16-4-1969 al 30-4-1969 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02 (segue) | 63 | 3. superiore al 17% ed inferiore o uguale al 18% . . . . . . . . . . . | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 66 | 4. superiore al 23% ed inferiore o uguale al 24% . . . . . . . . . . . | 23.750 | 23.750 | 23.750 | 32.750 |
| | | b. altri (*e*): | | | | |
| | | 1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | | | |
| | 70 | aa. inferiore o uguale all'1,5% . . . . | 263 per kg (*f*) | 263 per kg (*f*) | 258 per kg (*f*) | 258 per kg (*f*) |
| | 73 | bb. superiore all'1,5% ed inferiore o uguale al 27% . . . . . . . . | 364 per kg (*f*) | 364 per kg (*f*) | 364 per kg (*f*) | 364 per kg (*f*) |
| | 76 | cc. superiore al 27% . . . . . . . | 483 per kg (*f*) | 483 per kg (*f*) | 483 per kg (*f*) | 483 per kg (*f*) |
| | | 2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | | | |
| | 80 | aa. inferiore o uguale all'1,5% . . . . | 263 per kg (*g*) | 263 per kg (*g*) | 258 per kg (*g*) | 258 per kg (*g*) |
| | 83 | bb. superiore all'1,5% ed inferiore o uguale al 27% . . . . . . . . | 364 per kg (*g*) | 364 per kg (*g*) | 364 per kg (*g*) | 364 per kg (*g*) |
| | 86 | cc. superiore al 27% . . . . . . . | 483 per kg (*g*) | 483 per kg (*g*) | 483 per kg (*g*) | 483 per kg (*g*) |
| | | II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere: | | | | |
| | 90 | a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso di materie grasse inferiore o uguale al 9,5% . . . . . . . . . | 18.050 | 18.050 | 18.050 | 18.050 |
| | | b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*): | | | | |
| | 93 | 1. inferiore o uguale al 45% . . . . . | 554 per kg (*g*) | 554 per kg (*g*) | 554 per kg (*g*) | 554 per kg (*g*) |
| | 96 | 2. superiore al 45% . . . . . . . . | 857 per kg (*g*) | 857 per kg (*g*) | 857 per kg (*g*) | 857 per kg (*g*) |
| 04.03 | | Burro (*a*): | | | | |
| | 02 | A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'84% . . . . . . . . . . | 100.781 | 100.781 | 100.781 | 100.781 |
| | 08 | B. altro . . . . . . . . . . . . . . | 122.956 | 122.956 | 122.956 | 122.956 |
| 04.04 | | Formaggi e latticini (*a*): | | | | |
| | | A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkase ed Appenzell: | | | | |
| | | I. aventi un tenore minimo di materie grasse del 45% in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*): | | | | |
| | | a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*) per 100 kg peso netto: | | | | |
| | 02 | 1. uguale o superiore a 117 u.c. ed inferiore a 141,75 u.c. . . . . . . . . . . | 9.375 | 9.375 | 9.375 | 9.375 |
| | 05 | 2. uguale o superiore a 141,75 u.c. . . . . | 64.438 (*m*) | 64.438 (*m*) | 64.438 (*m*) | 64.438 (*m*) |
| | | b. in pezzi condizionati sotto vuoto: | | | | |
| | | 1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto: | | | | |
| | 08 | aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 137 u.c. e inferiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto | 9.375 | 9.375 | 9.375 | 9.375 |
| | 12 | bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto . . . | 64.438 (*m*) | 64.438 (*m*) | 64.438 (*m*) | 64.438 (*m*) |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Dal 1°-2-1969 al 28-2-1969 | Dal 1°-3-1969 al 31-3-1969 | Dal 1°-4-1969 al 15-4-1969 | Dal 16-4-1969 al 30-4-1969 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04 (segue) | 15 | 2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 190 u.c. per 100 kg peso netto . | 64.438 (*m*) | 64.438 (*m*) | 64.438 (*m*) | 64.438 (*m*) |
| | 18 | II. altri | 64.438 | 64.438 | 64.438 | 64.438 |
| | 22 | B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*) | 55.625 (*p*) | 55.625 (*p*) | 55.625 (*p*) | 55.625 (*p*) |
| | | C. Formaggi a pasta erborinata: | | | | |
| | 27 | I. Gorgonzola | 21.669 | 21.669 | 21.669 | 21.669 |
| | 30 | II. altri | 21.669 | 21.669 | 21.669 | 21.669 |
| | | D. Formaggi fusi: | | | | |
| | | I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca: | | | | |
| | 32 | a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*r*) . | 18.750 | 18.750 | 18.750 | 18.750 |
| | 35 | b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e non superiore al 56 % per il 6° restante (*r*) | 19.375 | 19.375 | 19.375 | 19.375 |
| | 38 | c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*r*) . | 21.875 | 21.875 | 21.875 | 21.875 |
| | | II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | | | |
| | | a. inferiore o uguale al 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca: | | | | |
| | 42 | 1. inferiore o uguale al 46 % . | 40.375 | 41.038 | 41.038 | 41.375 |
| | 45 | 2. superiore al 46 % | 52.250 | 52.750 | 52.750 | 53.000 |
| | 48 | b. superiore al 36 % | 102.250 | 102.750 | 102.750 | 103.000 |
| | | E. non nominati: | | | | |
| | | I. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 39 % ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa: | | | | |
| | | a. inferiore o uguale al 47 %: | | | | |
| | 50 | 1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano) . . . . . . | 55.625 | 55.625 | 55.625 | 55.625 |
| | 53 | 2. Pecorino . . . | 55.625 | 55.625 | 55.625 | 55.625 |
| | 56 | 3. altri . . . . . | 55.625 | 55.625 | 55.625 | 55.625 |
| | | b. superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 %: | | | | |
| | 62 | 1. Cheddar, Chester . . . . | 53.656 | 53.656 | 53.656 | 53.656 |
| | | 2. Tilsit, Havarti ed Esrom, aventi tenore, in peso, di materie grasse nella materia secca (*s*): | | | | |
| | 63 | aa. inferiore o uguale al 48 % . | 36.356 (*t*) | 37.188 (*t*) | 37.188 (*t*) | 37.606 (*t*) |
| | 66 | bb. superiore al 48 % . . . . | 36.356 (*u*) | 37.188 (*u*) | 37.188 (*u*) | 37.606 (*u*) |
| | | 3. altri: | | | | |
| | 82 | aa. formaggi e ricotta, freschi . . | 36.356 | 37.188 | 37.188 | 37.606 |
| | 83 | bb. non nominati . | 36.356 | 37.188 | 37.188 | 37.606 |
| | | c. superiore al 72 %, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 125 g: | | | | |
| | 85 | 1. formaggi e ricotta, freschi . . . . . | 27.269 | 27.894 | 27.894 | 28.206 |
| | 86 | 2. altri . . . . . . . . . . | 27.269 | 27.894 | 27.894 | 28.206 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Dal 1°-2-1969 al 28-2-1969 | Dal 1°-3-1969 al 31-3-1969 | Dal 1°-4-1969 al 15-4-1969 | Dal 16-4-1969 al 30-4-1969 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04 (segue) | | II. altri: | | | | |
| | 88 | a. formaggi e ricotta, freschi . . . . . . | 86.356 | 87.188 | 87.188 | 87.606 |
| | 89 | b. altri . . . . . . . . . . . | 86.356 | 87.188 | 87.188 | 87.606 |
| 17.02 | | Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*): | | | | |
| | | A. Lattosio e sciroppo di lattosio: | | | | |
| | 02 | I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro . . . . . . . . | 10.213 | 10.213 | 10.213 | 10.213 |
| | 03 | II. altri . . . . . . . . . . . . | 10.213 | 10.213 | 10.213 | 10.213 |
| 17.05 | | Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*): | | | | |
| | | A. Lattosio e sciroppo di lattosio: | | | | |
| | 01 | I. lattosio . . . . . . . . . . . | 10.213 | 10.213 | 10.213 | 10.213 |
| | 04 | II. sciroppo di lattosio . . . . . . . . | 10.213 | 10.213 | 10.213 | 10.213 |

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della Tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02, 17.05 è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio.

Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle Note esplicative della Tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti.

Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non *superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.*

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.
In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B — Lire 3.750 (tremilasettecentocinquanta);
C — Lire 5.843,75 (cinquemilaottocentoquarantatre e 75/100) per il periodo 1° febbraio-31 marzo 1969;
Lire 5.612,50 (cinquemilaseicentododici e 50/100) per il periodo 1°-30 aprile 1969.

(*g*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B — Lire 5.843,75 (cinquemilaottocentoquarantatre e 75/100) per il periodo 1° febbraio-31 marzo 1969;
*Lire 5.612,50 (cinquemilaseicentododici e 50/100) per il periodo 1°-30 aprile 1969.*

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.
In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

| | |
|---|---|
| Emmental | da 60 kg a 130 kg inclusi; |
| Gruyère e Sbrinz | da 20 kg a 45 kg inclusi; |
| Bergkase | da 20 kg a 60 kg inclusi; |
| Appenzell | da 6 kg a 8 kg inclusi. |

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità.

Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in u.c. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. (pari a lire 4.688) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.
In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. *in scatole circolari o semicircolari contenenti:*
-- almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 g;
oppure:
-- una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.
In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.
In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*t*) Il prelievo è limitato a 38,50 u.c. (pari a lire 24.063) per 100 kg di peso netto per le importazioni da Austria, Danimarca, Finlandia, Polonia e Svizzera.

(*u*) Il prelievo è limitato a 58,50 u.c. (pari a lire 36.562,50) per 100 kg di peso netto per le importazioni da Austria, Danimarca, Finlandia, Polonia e Svizzera.

**(1525)**

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a-2), b), c), d), e), f) del Regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 1° maggio 1969 al 30 giugno 1969.**

*Prelievi in lire italiane per quintale netto* (salvo diversa indicazione)

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | dal 1°-5-1969 al 15-5-1969 | dal 16-5-1969 al 31-5-1969 | dal 1°-6-1969 al 15-6-1969 | dal 16-6-1969 al 30-6-1969 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01 | | Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati: | | | | |
| | | B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*): | | | | |
| | | I. superiore al 6 % e inferiore o uguale al 20 %: | | | | |
| | 06 | a. crema di latte . . . . . . . . | 26.206 | 26.206 | 26.206 | 26.206 |
| | 07 | b. altri . . . . . . . . . . | 26.206 | 26.206 | 26.206 | 26.206 |
| | 08 | II. superiore al 20 % e inferiore o uguale al 45 % . | 55.431 | 55.431 | 55.431 | 55.431 |
| | 12 | III. superiore al 45 % . . . . . . . . | 85.663 | 85.663 | 85.663 | 85 663 |
| 04.02 | | Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*): | | | | |
| | | A. senza aggiunta di zuccheri: | | | | |
| | 01 | I. Siero di latte | 5.313 | 4.688 | 4.688 | 3.438 |
| | | II. Latte e crema di latte, in polvere: | | | | |
| | | a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | | | |
| | 06 | 1. inferiore o uguale all'1,5 % | 29.250 | 28.875 | 28.875 | 28.875 |
| | 10 | 2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % . | 40.156 | 40.156 | 40.156 | 40.156 |
| | 15 | 3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 % . | 41.406 | 41.406 | 41.406 | 41.406 |
| | 18 | 4. superiore al 29 % . . | 52.031 | 52.031 | 52.031 | 52.031 |
| | | b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | | | |
| | 26 | 1. inferiore o uguale all'1,5 % | 25.500 | 25.125 | 25.125 | 25.125 |
| | 30 | 2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % . | 36.406 | 36.406 | 36.406 | 36.406 |
| | 33 | 3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 % . . . . | 37.656 | 37.656 | 37.656 | 37.656 |
| | 36 | 4. superiore al 29 % | 48.281 | 48.281 | 48.281 | 48.281 |
| | | III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere: | | | | |
| | | a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | | | |
| | 40 | 1. inferiore o uguale all'8 % . | 10.106 | 10.106 | 10.106 | 10.106 |
| | 43 | 2. superiore all'8 % ed inferiore o uguale all'11 % . . | 13.644 | 13.644 | 13.644 | 13.644 |
| | | b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | | | |
| | 46 | 1. inferiore o uguale al 45 % . . . | 55.431 | 55.431 | 55.431 | 55.431 |
| | 50 | 2. superiore al 45 % . . . . . | 100.781 | 100.781 | 100.781 | 100.781 |
| | | B. con aggiunta di zuccheri: | | | | |
| | | I. Latte e crema di latte, in polvere: | | | | |
| | | a. Latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*c*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (*d*): | | | | |
| | 53 | 1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % | 18.125 | 18.125 | 18.125 | 18.125 |
| | 56 | 2. superiore al 14,5 % ed inferiore o uguale al 15,5 % . . . . | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | dal 1°-5-1969 al 15-5-1969 | dal 16-5-1969 al 31-5-1969 | dal 1°-6-1969 al 15-6-1969 | dal 16-6-1969 al 30-6-1969 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02 (segue) | 63 | 3. superiore al 17% ed inferiore o uguale al 18% . . . . . . . . . . | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 66 | 4. superiore al 23% ed inferiore o uguale al 24% . . . . . . . . . | 23.750 | 23.750 | 23.750 | 23.750 |
| | | b. altri (*e*): | | | | |
| | | 1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | | | |
| | 70 | aa. inferiore o uguale all'1,5% . . . . | 255 per kg (*f*) | 251 per kg (*f*) | 251 per kg (*f*) | 251 per kg (*f*) |
| | 73 | bb. superiore all'1,5% ed inferiore o uguale al 27% . . . . . . . . | 364 per kg (*f*) | 364 per kg (*f*) | 364 per kg (*f*) | 364 per kg (*f*) |
| | 76 | cc. superiore al 27% . . . . . . | 483 per kg (*f*) | 483 per kg (*f*) | 483 per kg (*f*) | 483 per kg (*f*) |
| | | 2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | | | |
| | 80 | aa. inferiore o uguale all'1,5% . . . . | 255 per kg (*g*) | 251 per kg (*g*) | 251 per kg (*g*) | 251 per kg (*g*) |
| | 83 | bb. superiore all'1,5% ed inferiore o uguale al 27% . . . . . . . . | 364 per kg (*g*) | 364 per kg (*g*) | 364 per kg (*g*) | 364 per kg (*g*) |
| | 86 | cc. superiore al 27% . . . . . . | 483 per kg (*g*) | 483 per kg (*g*) | 483 per kg (*g*) | 483 per kg (*g*) |
| | | II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere: | | | | |
| | 90 | a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5% . . . . . . . . . | 18.050 | 18.050 | 18.050 | 18.050 |
| | | b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*): | | | | |
| | 93 | 1. inferiore o uguale al 45% . . . . . | 554 per kg (*g*) | 554 per kg (*g*) | 554 per kg (*g*) | 554 per kg (*g*) |
| | 96 | 2. superiore al 45% . . . . . . . | 857 per kg (*g*) | 857 per kg (*g*) | 857 per kg (*g*) | 857 per kg (*g*) |
| 04.03 | | Burro (*a*): | | | | |
| | 02 | A. Avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'84% . . . . . . . . . | 100.781 | 100.781 | 100.781 | 100.781 |
| | 08 | B. altro . . . . . . . . . . . . . | 122.956 | 122.956 | 122.956 | 122.956 |
| 04.04 | | Formaggi e latticini (*a*): | | | | |
| | | A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkase ed Appenzell: | | | | |
| | | I. aventi un tenore minimo di materie grasse del 45% in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*): | | | | |
| | | a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*) per 100 kg peso netto: | | | | |
| | 02 | 1. uguale o superiore a 117 u.c. ed inferiore a 141,75 u.c. . . . . . . . . . | 9.375 | 9.375 | 9.375 | 9.375 |
| | 05 | 2. uguale o superiore a 141,75 u.c. . . . | 64.438 (*m*) | 64.438 (*m*) | 64.438 (*m*) | 55.619 (*m*) |
| | | b. in pezzi condizionati sotto vuoto: | | | | |
| | | 1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto: | | | | |
| | 08 | aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 137 u.c. e inferiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto | 9.375 | 9.375 | 9.375 | 9.375 |
| | 12 | bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto . . . | 64.438 (*m*) | 64.438 (*m*) | 64.438 (*m*) | 55.619 (*m*) |
| | 15 | 2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 190 u.c. per 100 kg peso netto . . . . | 64.438 (*m*) | 64.438 (*m*) | 64.438 (*m*) | 55.619 (*m*) |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | dal 1°-5-1969 al 15-5-1969 | dal 16-5-1969 al 31-5-1969 | dal 1°-6-1969 al 15-6-1969 | dal 16-6-1969 al 30-6-1969 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04 (segue) | 18 | II. altri . . . | 64.438 | 64.438 | 64.438 | 55.619 |
| | 22 | B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*) . | 55.625 (*p*) | 58.750 (*p*) | 58.750 (*p*) | 58.750 (*p*) |
| | | C. Formaggi a pasta erborinata: | | | | |
| | 27 | I. Gorgonzola . . . | 21.669 | 21.669 | 21.669 | 21.669 |
| | 30 | II. altri . . | 21.669 | 21.669 | 21.669 | 21.669 |
| | | D. Formaggi fusi: | | | | |
| | | I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*) di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca: | | | | |
| | 32 | a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*r*) | 18.750 | 18.750 | 18.750 | 18.750 |
| | 35 | b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e non superiore al 56 % per il 6° restante *r*) | 19.375 | 19.375 | 19.375 | 19.375 |
| | 38 | c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*r*) | 21.875 | 21.875 | 21.875 | 21.875 |
| | | II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | | | |
| | | a. inferiore o uguale al 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca: | | | | |
| | 42 | 1. inferiore o uguale al 46 % . . . | 41.375 | 41.375 | 41.375 | 41.375 |
| | 45 | 2. superiore al 46 % . . | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | 48 | b. superiore al 36 % . . . | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| | | E. non nominati: | | | | |
| | | I. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 39 % ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa: | | | | |
| | | a. inferiore o uguale al 47 %: | | | | |
| | 50 | 1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano) . . | 55.625 | 58.750 | 58.750 | 58.750 |
| | 53 | 2. Pecorino . . . | 55.625 | 58.750 | 58.750 | 58.750 |
| | 56 | 3. altri . . . . | 55.625 | 58.750 | 58.750 | 58.750 |
| | | b. superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 %: | | | | |
| | 62 | 1. Cheddar, Chester . . . . . | 53.656 | 53.656 | 53.656 | 53.656 |
| | | 2. Tilsit, Havarti ed Esrom, aventi tenore, in peso, di materie grasse nella materia secca (*o*): | | | | |
| | 63 | aa. inferiore o uguale al 48 % . . | 37.606 (*s*) | 37.606 (*s*) | 37.606 (*s*) | 37.606 (*s*) |
| | 66 | bb. superiore al 48 % . . . | 37.606 (*t*) | 37.606 (*t*) | 37.606 (*t*) | 37.606 (*t*) |
| | | 3. altri: | | | | |
| | 82 | aa. formaggi e ricotta, freschi . . | 37.606 | 37.606 | 37.606 | 37.606 |
| | 83 | bb. non nominati . . . | 37.606 | 37.606 | 37.606 | 37.606 |
| | | c. superiore al 72 %, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 125 g: | | | | |
| | 85 | 1. formaggi e ricotta, freschi . . | 28.206 | 28.206 | 28.206 | 28.206 |
| | 86 | 2. altri . . | 28.206 | 28.206 | 28.206 | 28.206 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | dal 1°-5-1969 al 15-5-1969 | dal 16-5-1969 al 31-5-1969 | dal 1°-6-1969 al 15-6-1969 | dal 16-6-1969 al 30-6-1969 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04 (segue) | | II. altri: | | | | |
| | 88 | a. *formaggi e ricotta, freschi* . . . . . | 87.606 | 87.606 | 87.606 | 87.606 |
| | 89 | b. altri . . . . . . . . . . . | 87.606 | 87.606 | 87.606 | 87.606 |
| 17.02 | | Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*): | | | | |
| | | A. Lattosio e sciroppo di lattosio: | | | | |
| | 02 | I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro . . . . . . . . | 10.213 | 10.213 | 10.213 | 10.213 |
| | 03 | II. altri . . . . . . . . . . . . | 10.213 | 10.213 | 10.213 | 10.213 |
| 17.05 | | Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), *esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri* in qualsiasi proporzione (*a*): | | | | |
| | | A. Lattosio e sciroppo di lattosio: | | | | |
| | 01 | I. lattosio . . . . . . . . . . . . | 10.213 | 10.213 | 10.213 | 10.213 |
| | 04 | II. sciroppo di lattosio . . . . . . . . | 10.213 | 10.213 | 10.213 | 10.213 |

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della Tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02, 17.05 è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio.

Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle Note esplicative della Tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti.

Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.
In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
B — Lire 3.750 (tremilasettecentocinquanta);
C — Lire 5.400 (cinquemilaquattrocento) per il periodo 1°-31 maggio 1969;
— Lire 5.387,50 (cinquemilatrecentottantasette e 50/100) per il periodo 1°-30 giugno 1969.

(*g*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
B — Lire 5.400 (cinquemilaquattrocento) per il periodo 1°-31 maggio 1969;
— Lire 5.387,50 (cinquemilatrecentottantasette e 50/100) per il periodo 1°-30 giugno 1969.

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.
In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

| | |
|---|---|
| Emmental | da 60 kg a 130 kg inclusi; |
| Gruyère e Sbrinz | da 20 kg a 45 kg inclusi; |
| Bergkase | da 20 kg a 60 kg inclusi; |
| Appenzell | da 6 kg a 8 kg inclusi. |

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità.
Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in u.c. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 chilogrammi di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. (pari a lire 4.688) per 100 chilogrammi di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.
In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*p*) Il prelievo per 100 chilogrammi di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole circolari o semicircolari contenenti:
— almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 g;
oppure:
— una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.
In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) Il prelievo è limitato a 38,50 u.c. (pari a lire 24.063) per 100 chilogrammi di peso netto per le importazioni da Austria, Danimarca, Finlandia, Polonia e Svizzera.

(*t*) Il prelievo è limitato a 58,50 u.c. (pari a lire 36.562,50) per 100 chilogrammi di peso netto per le importazioni da Austria, Danimarca, Finlandia, Polonia e Svizzera.

**(1652)**

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° dicembre 1971 al 31 dicembre 1971**

*(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | 1/2 dicembre 1971 | 3 dicembre 1971 | 4/6 dicembre 1971 | 7 dicembre 1971 | 8 dicembre 1971 | 9 dicembre 1971 | 10 dicembre 1971 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01-A | 02,05 08,12 | Frumento tenero e frumento segalato . . . . | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.606,25 | 34.606,25 |
| 10.01-B | 15,18 | Frumento duro . . . . . . . . . . . . . | 40.793,75 (*a*) (*e*) | 40.793,75 (*a*) (*e*) | 41.418,75 (*a*) (*e*) | 41.418,75 (*a*) (*e*) | 42.043,75 (*a*) (*e*) | 42.043,75 (*a*) (*e*) | 42.043,75 (*a*) (*e*) |
| 10.02 | 01,04 | Segala . . . . . . . . . . . . . . . | 33.162,50 (*f*) | 33.162,50 (*f*) | 33.162,50 (*f*) | 33.162,50 (*f*) | 33.162,50 (*f*) | 33.162,50 (*f*) | 33.162,50 (*f*) |
| 10.03 | 01,04 | Orzo . . . . . . . . . . . . . . . . | 26.143,75 (*b*) | 26.143,75 (*b*) | 26.143,75 (*b*) | 26.143,75 (*b*) | 26.143,75 (*b*) | 26.143,75 (*b*) | 26.143,75 (*b*) |
| 10.04 | 01,04 | Avena . . . . . . . . . . . . . . . | 28.537,50 (*b*) | 28.068,75 (*b*) | 28.068,75 (*b*) | 28.068,75 (*b*) | 28.068,75 (*b*) | 28.068,75 (*b*) | 28.068,75 (*b*) |
| 10.05-A | 01 | Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*) . | 25.925,00 (*b*) (*d*) | 25.425,00 (*b*) (*d*) | 25.050,00 (*b*) (*d*) | 24.268,75 (*b*) (*d*) | 24.737,50 (*b*) (*d*) | 25.175,00 (*b*) (*d*) | 25.550,00 (*b*) (*d*) |
| 10.05-B | 04 | Granturco altro . . . . . . . . . . . | 25.925,00 (*b*) (*d*) | 25.425,00 (*b*) (*d*) | 25.050,00 (*b*) (*d*) | 24.268,75 (*b*) (*d*) | 24.737,50 (*b*) (*d*) | 25.175,00 (*b*) (*d*) | 25.550,00 (*b*) (*d*) |
| 10.07-A | 01 | Grano saraceno . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.07-B | 04 | Miglio . . . . . . . . . . . . . . . | 22.118,75 (*b*) | 22.118,75 (*b*) | 22.118,75 (*b*) | 22.118,75 (*b*) | 22.118,75 (*b*) | 22.118,75 (*b*) | 21.493,75 (*b*) |
| 10.07-C | 11 | Sorgo . . . . . . . . . . . . . . . . | 24.875,00 (*b*) | 24.875,00 (*b*) | 24.875,00 (*b*) | 24.162,50 (*b*) | 24.162,50 (*b*) | 24.162,50 (*b*) | 24.162,50 (*b*) |
| 10.07-D | 15,18 | Altri cereali . . . . . . . . . . . . . | zero (*e*) | zero (*e*) | zero (*e*) | zero (*e*) | zero (*e*) | zero (*e*) | zero (*e*) |
| 11.01-A | 02 | Farine di frumento o di frumento segalato . | 56.281,25 | 56.281,25 | 56.281,25 | 56.281,25 | 56.281,25 | 56.281,25 | 56.281,25 |
| 11.01-B | 05 | Farine di segala . . . . . . . . . . | 53.312,50 | 53.312,50 | 53.312,50 | 53.312,50 | 53.312,50 | 53.312,50 | 53.312,50 |
| | | Semole e semolini: | | | | | | | |
| ex 11.02-A | 002 | — di frumento duro . . . . . . . . . . | 69.106,25 | 69.106,25 | 70.075,00 | 70.075,00 | 71.043,75 | 71.043,75 | 71.043,75 |
| ex 11.02-A | 005 | — di frumento tenero . . . . . . . . . | 60.481,25 | 60.481,25 | 60.481,25 | 60.481,25 | 60.481,25 | 60.481,25 | 60.481,25 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | 11/13 dicembre 1971 | 14 dicembre 1971 | 15 dicembre 1971 | 16 dicembre 1971 | 17 dicembre 1971 | 18/20 dicembre 1971 | 21 dicembre 1971 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01-A | 02,08 08,12 | Frumento tenero e frumento segalato | 34.606,25 | 34.606,25 | 34.606,25 | 34.606,25 | 34.606,25 | 34.606,25 | 34.606,25 |
| 10.01-B | 15,18 | Frumento duro | 42.043,75 (*a*) (*e*) | 42.043,75 (*a*) (*e*) | 41.418,75 (*a*) (*e*) | 40.793,75 (*a*) (*e*) | 40.793,75 (*a*) (*e*) | 40.168,75 (*a*) (*e*) | 40.168,75 (*a*) (*e*) |
| 10.02 | 01,04 | Segala | 33.162,50 (*f*) | 33.162,50 (*f*) | 33.162,50 (*f*) | 33.162,50 (*f*) | 33.162,50 (*f*) | 33.162,50 (*f*) | 33.162,50 (*f*) |
| 10.03 | 01,04 | Orzo | 26.143,75 (*b*) | 26.143,75 (*b*) | 26.143,75 (*b*) | 26.143,75 (*b*) | 26.143,75 (*b*) | 26.143,75 (*b*) | 26.143,75 (*b*) |
| 10.04 | 01,04 | Avena | 28.068,75 (*b*) | 28.068,75 (*b*) | 28.068,75 (*b*) | 28.068,75 (*b*) | 28.068,75 (*b*) | 28.068,75 (*b*) | 28.068,75 (*b*) |
| 10.05-A | 01 | Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*) | 25.550,00 (*b*) (*d*) | 25.550,00 (*b*) (*d*) | 25.550,00 (*b*) (*d*) | 25.987,50 (*b*) (*d*) | 25.987,50 (*b*) (*d*) | 25.987,50 (*b*) (*d*) | 25.987,50 (*b*) (*d*) |
| 10.05-B | 04 | Granturco altro | 25.550,00 (*b*) (*d*) | 25.550,00 (*b*) (*d*) | 25.550,00 (*b*) (*d*) | 25.987,50 (*b*) (*d*) | 25.987,50 (*b*) (*d*) | 25.987,50 (*b*) (*d*) | 25.987,50 (*b*) (*d*) |
| 10.07-A | 01 | Grano saraceno | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.07-B | 04 | Miglio | 20.243,75 (*b*) | 20.243,75 (*b*) | 18.993,75 (*b*) | 18.056,25 (*b*) | 18.056,25 (*b*) | 15.868,75 (*b*) | 14.306,25 (*b*) |
| 10.07-C | 11 | Sorgo | 24.162,50 (*b*) | 24.162,50 (*b*) | 24.162,50 (*b*) | 23.350,00 (*b*) | 23.350,00 (*b*) | 23.350,00 (*b*) | 23.350,00 (*b*) |
| 10.07-D | 15,18 | Altri cereali | zero (*e*) | zero (*e*) | zero (*e*) | zero (*e*) | zero (*e*) | zero (*e*) | zero (*e*) |
| 11.01-A | 02 | Farine di frumento o di frumento segalato | 56.281,25 | 56.281,25 | 56.281,25 | 56.281,25 | 56.281,25 | 56.281,25 | 56.281,25 |
| 11.01-B | 05 | Farine di segala | 53.312,50 | 53.312,50 | 53.312,50 | 53.312,50 | 53.312,50 | 53.312,50 | 53.312,50 |
| | | Semole e semolini: | | | | | | | |
| ex 11.02-A | 002 | — di frumento duro | 71.043,75 | 70.562,50 | 70.075,00 | 69.106,25 | 68.625,00 | 68.137,50 | 67.656,25 |
| ex 11.02-A | 005 | — di frumento tenero | 60.481,25 | 60.481,25 | 60.481,25 | 60.481,25 | 60.481,25 | 60.481,25 | 60.481,25 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | 22 dicembre 1971 | 23 dicembre 1971 | 24/27 dicembre 1971 | 28 dicembre 1971 | 29 dicembre 1971 | 30 dicembre 1971 | 31 dicembre 1971 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01-A | 02,05 08,12 | Frumento tenero e frumento segalato . . . . | 34.606,25 | 34.606,25 | 34.606,25 | 34.606,25 | 34.606,25 | 34.606,25 | 35.606,25 |
| 10.01-B | 15,18 | Frumento duro . . . . . . . . . . . . | 40.168,75 (*a*) (*e*) | 39.700,00 (*a*) (*e*) | 39.700,00 (*a*) (*e*) | 38.918,75 (*a*) (*e*) | 38.918,75 (*a*) (*e*) | 38.918,75 (*a*) (*e*) | 38.918,75 (*a*) (*e*) |
| 10.02 | 01,04 | Segala . . . . . . . . . . . . . . . | 32.487,50 (*f*) | 31.862,50 (*f*) | 31.237,50 (*f*) | 30.706,25 (*f*) | 30.706,25 (*f*) | 30.300,00 (*f*) | 29.831,25 (*f*) |
| 10.03 | 01,04 | Orzo . . . . . . . . . . . . . . . . | 26.143,75 (*b*) | 26.143,75 (*b*) | 26.143,75 (*b*) | 26.143,75 (*b*) | 26.143,75 (*b*) | 26.143,75 (*b*) | 26.143,75 (*b*) |
| 10.04 | 01,04 | Avena . . . . . . . . . . . . . . . | 28.068,75 (*b*) | 28.068,75 (*b*) | 28.068,75 (*b*) | 28.068,75 (*b*) | 28.068,75 (*b*) | 28.068,75 (*b*) | 28.068,75 (*b*) |
| 10.05-A | 01 | Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*) . | 25.987,50 (*b*) (*d*) | 26.550,00 (*b*) (*d*) | 26.550,00 (*b*) (*d*) | 26.550,00 (*b*) (*d*) | 26.550,00 (*b*) (*d*) | 25.768,75 (*b*) (*d*) | 25.768,75 (*b*) (*d*) |
| 10.05-B | 04 | Granturco altro . . . . . . . . . . . | 25.987,50 (*b*) (*d*) | 26.550,00 (*b*) (*d*) | 26.550,00 (*b*) (*d*) | 26.550,00 (*b*) (*d*) | 26.550,00 (*b*) (*d*) | 25.768,75 (*b*) (*d*) | 25.768,75 (*b*) (*d*) |
| 10.07-A | 01 | Grano saraceno . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.07-B | 04 | Miglio . . . . . . . . . . . . . . . | 14.306,25 (*b*) | 14.306,25 (*b*) | 14.306,25 (*b*) | 14.306,25 (*b*) | 13.368,75 (*b*) | 13.368,75 (*b*) | 8.368,75 (*b*) |
| 10.07-C | 11 | Sorgo . . . . . . . . . . . . . . . . | 23.350,00 (*b*) | 22.881,25 (*b*) | 22.881,25 (*b*) | 22.881,25 (*b*) | 22.162,50 (*b*) | 21.787,50 (*b*) | 21.787,50 (*b*) |
| 10.07-D | 15,18 | Altri cereali . . . . . . . . . . . . . . | zero (*e*) | zero (*e*) | zero (*e*) | zero (*e*) | zero (*e*) | zero (*e*) | zero (*e*) |
| 11.01-A | 02 | Farine di frumento o di frumento segalato . | 56.281,25 | 56.281,25 | 56.281,25 | 56.281,25 | 56.281,25 | 56.281,25 | 56.281,25 |
| 11.01-B | 05 | Farine di segala . . . . . . . . . . . | 52.000,00 | 51.125,00 | 50.250,00 | 49.506,25 | 49.506,25 | 48.937,50 | 48.281,25 |
| | | Semole e semolini: | | | | | | | |
| ex 11.02-A | 002 | — di frumento duro . . . . . . . . . . . | 67.656,25 | 67.656,25 | 66.931,25 | 66.200,00 | 65.718,75 | 65.718,75 | 65.718,75 |
| ex 11.02-A | 005 | — di frumento tenero . . . . . . . . . . | 60.481,25 | 60.481,25 | 60.481,25 | 60.481,25 | 60.481,25 | 60.481,25 | 60.481,25 |

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

(*d*) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di lire 468,75 per tonnellata metrica.

(*e*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di L. 312,50 per tonnellata metrica.

(*f*) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica (Regolamento C.E.E. n. 1234/71 con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento C.E.E. n. 2622/71).

(1731)

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° ottobre 1970 al 31 ottobre 1970 a norma del Regolamento (CEE) n. 1945/70 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).**

| Numero della tariffa doganale | DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI | Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg |
|---|---|---|
| ex 04.02 A II | Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore all'1,5 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 2): | |
| | a) in caso di esportazione dei seguenti prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 756/70, rispettivamente: | |
| | 1. Caseina acida della qualità A: | |
| | - verso il continente americano e il Giappone . . . . . . . | 2,00 |
| | - verso gli altri paesi terzi . . . . . . . | 0 |
| | 2. Caseina presamica della qualità A: | |
| | - verso il continente americano e il Giappone . . . . . . | 2,00 |
| | - verso gli altri paesi terzi . . . . . . . | 0 |
| | 3. Caseinati: | |
| | - verso il continente americano e il Giappone . . . . . | 2,10 |
| | - verso gli altri paesi terzi . . . . . . . . | 0 |
| | b) in caso di esportazione di caseine e di caseinati diversi da quelli di cui alla lettera a), di colle di caseine o di altri derivati di caseine | 0 |
| | c) in caso di esportazione di altre merci . . . . . . . . . . | 11,00 |
| ex 04.02 A II | Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3) | 40,00 |
| ex 04.02 A III | Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso di materia secca pari al 25 % (PG 4) | 11,00 |
| ex 04.03 | Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6) (1): | |
| | a) in caso di esportazione di merci appartenenti alla voce 19.08 della tariffa doganale comune fabbricate nelle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 1390/69, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1894/70 | 9,50 |
| | b) in caso di esportazione di altre merci . . . . . . . . . | 125,00 |
| ex 17.02 A II | Lattosio avente tenore in peso allo stato secco del 98,5 % di prodotto puro (PG 12) | 0 |

(1) Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CEE) n. 1651/70 nessuna restituzione è applicabile al burro incorporato in prodotti di cui all'articolo 16 di detto Regolamento.
Nessuna restituzione è altresì applicabile ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento (CEE) n. 1033/69 al burro incorporato nei prodotti elencati nell'articolo 3, lettera *a*), di detto Regolamento.

**(935)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Mario Conti, nato a Livorno il 21 luglio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Firenze il 12 luglio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(2294)**

Il dott. Giorgio Lai, nato a Cagliari il 23 aprile 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Cagliari il 18 novembre 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(2295)**

La dott.ssa Landro Silvana Maria Rosetta, nata a Castell'Umberto (Messina) il 25 novembre 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze biologiche conseguito presso l'Università di Messina l'8 marzo 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(2296)**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 15 marzo 1971, concernente la ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Mantova - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 14 agosto 1971, dove è scritto: «Lanfredi geom. *Alfredo* .....» leggasi: «Lanfredi geom. *Alberto* .....».

**(3013)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

**Corso dei cambi del 18 febbraio 1972 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . | 585,95 | 585,95 | 585,80 | 585,95 | 586,10 | 585,95 | 585,95 | 585,95 | 585,95 | 585,90 |
| Dollaro canadese . | 583,35 | 583,35 | 583,55 | 583,35 | 583,40 | 583,375 | 583,40 | 583,35 | 583,35 | 583,30 |
| Franco svizzero | 152,40 | 152,40 | 152,50 | 152,40 | 152,10 | 152,40 | 152,40 | 152,40 | 152,40 | 152,40 |
| Corona danese . | 84,04 | 84,04 | 84 — | 84,04 | 83,90 | 84,05 | 84,03 | 84,04 | 80,04 | 84 — |
| Corona norvegese . | 88,47 | 88,47 | 88,43 | 88,47 | 88,30 | 88,45 | 88,44 | 88,47 | 88,47 | 88,45 |
| Corona svedese . | 122,73 | 122,73 | 122,70 | 122,73 | 122,50 | 122,75 | 122,76 | 122,73 | 122,73 | 122,70 |
| Fiorino olandese | 184,73 | 184,73 | 184,75 | 184,73 | 184,50 | 184,75 | 184,73 | 184,73 | 184,73 | 184,70 |
| Franco belga | 13,3755 | 13,3775 | 13,3825 | 13,3755 | 13,45 | 13,35 | 13,3770 | 13,3755 | 13,37 | 13,37 |
| Franco francese | 115,52 | 115,52 | 115,55 | 115,52 | 115,50 | 115,55 | 115,53 | 115,52 | 115,52 | 115,50 |
| Lira sterlina . | 1529,05 | 1529,05 | 1528,75 | 1529,05 | 1528 — | 1528,75 | 1528,50 | 1529,05 | 1529,05 | 1529 — |
| Marco germanico . | 185 — | 185 — | 184,95 | 185 — | 185,10 | 185 — | 184,98 | 185 — | 185 — | 185 — |
| Scellino austriaco | 25,4110 | 25,411 | 25,41 | 25,4110 | 25,45 | 25,40 | 25,425 | 25,4110 | 25,41 | 25,40 |
| Escudo portoghese | 21,605 | 21,605 | 21,60 | 21,605 | 21,50 | 21,60 | 21,62 | 21,605 | 21,60 | 21,60 |
| Peseta spagnola | 8,8915 | 8,8915 | 8,8925 | 8,8915 | 8,92 | 8,90 | 8,89 | 8,8915 | 8,89 | 8,89 |

**Media dei titoli del 18 febbraio 1972**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 97,20 |
| Redimibile 3,50 % 1934 . | 99,025 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 87,025 |
| » 5 % (Ricostruzione) . | 92,40 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 94,15 |
| » 5 % (Città di Trieste) . | 93,975 |
| » 5 % (Beni esteri) | 93,55 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 91,70 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 90,575 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 92,825 |
| » 6 % » » 1970-85 | 96,80 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . | 100,025 |
| » » » 5,50 % 1976 | 99,90 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,725 |
| » » » 5,50 % 1977 . . | 100,425 |
| » » » 5,50 % 1978 . | 99,80 |
| » » » 5,50 % 1979 . | 99,85 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) | 98,975 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) . | 97,225 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 95,65 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 95,525 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) . | 95,50 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) . | 95,525 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . | 100,10 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) . | 100 — |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* NAPOLITANO

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 18 febbraio 1972**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 585,95 |
| Dollaro canadese | 583,375 |
| Franco svizzero . | 152,40 |
| Corona danese | 84,035 |
| Corona norvegese | 88,455 |
| Corona svedese . | 122,745 |
| Fiorino olandese | 184,73 |
| Franco belga . | 13,376 |
| Franco francese | 115,525 |
| Lira sterlina . | 1528,775 |
| Marco germanico . | 184,99 |
| Scellino austriaco . | 25,418 |
| Escudo portoghese | 21,612 |
| Peseta spagnola . | 8,891 |

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villanova del Ghebbo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Villanova del Ghebbo.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro dell'8 febbraio 1972, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Villanova del Ghebbo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Villanova del Ghebbo (Rovigo), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. Ugo Romanato è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Leopoldo Perini, Ettore Baccaro e Aleardo Lugarini sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villanova del Ghebbo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Villanova del Ghebbo (Rovigo), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1972

*Il Governatore:* CARLI

**(3203)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Aumento, da centotrentadue a centocinquanta, del numero dei posti del concorso per uditore giudiziario**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1971 con il quale è stato indetto il concorso per centotrentadue posti di uditore giudiziario;

Visto l'art. 130, comma primo, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e l'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 8 gennaio 1972;

Visto l'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Decreta:

Il numero dei posti di uditore giudiziario messi a concorso con il decreto ministeriale 10 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 22 maggio 1971, è aumentato da centotrentadue a centocinquanta.

Roma, addì 27 gennaio 1972

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1972*
*Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 29*

**(3182)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso riservato per titoli ed esami a quattro posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astrofisico di Catania.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo dei tecnici della carriera esecutiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite di età;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, numero 380;

Accertato che nell'organico del personale tecnico di carriera esecutiva dell'osservatorio astrofisico di Catania l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di quattro unità, dedotta la riserva di cui alla citata legge n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per titoli ed esami a quattro posti di tecnico esecutivo in prova (ex coeff. 157) nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astrofisico di Catania.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a*) essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

*b*) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

*c*) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*d*) avere il godimento dei diritti politici;

*e*) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

*f*) avere l'idoneità fisica all'impiego;

*g*) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) il nome e il cognome;

*b*) la data e il luogo di nascita;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*f*) il titolo di studio;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

*i*) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

*l*) il proprio domicilio e recapito;

*m*) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti di ruolo è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al 25 per cento del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova pratica di officina e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Il candidato deve ottenere la votazione di almeno 7 decimi per superare la prova pratica e la votazione di almeno 6 decimi per superare la prova orale.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

*b*) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

*c*) tessera postale;

*d*) porto d'armi;

*e*) patente automobilistica;

*f*) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo lo ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

*a*) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

*b*) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

*c*) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

*d*) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

*f*) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

*g*) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *dicembre* 1971
*Registro n.* 81 *Istruzione, foglio n.* 98

---

ALLEGATO *A*

*Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV — Viale Trastevere - 00100* ROMA

. sottoscritt . . (*a*), nat . a . . . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammess . a partecipare al concorso riservato per titoli ed esami per quattro posti di tecnico in prova (ex coeff. 157), carriera esecutiva, con assegnazione all'osservatorio astrofisico di Catania, concorso indetto con decreto ministeriale 29 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1971, registro n. 81, foglio n. 98, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 22 febbraio 1972.

A tal fine . . sottoscritt . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di (*b*) .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*);

6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat . destituit . o dispensat . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . dichiarat . decadut . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*)

sottoscritt . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . (provincia di . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, altresì, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito . . .

Luogo e data . . .

Firma (*i*)

. . . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale e riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di istruzione secondaria di 1° grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

---

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Matematica e osservazioni scientifiche al livello della scuola media inferiore.

**(2298)**

---

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Avviso relativo alla pubblicazione di alcuni dei decreti di approvazione delle graduatorie di merito e di nomina ad operaio dello Stato, in prova, concernenti gli ex allievi operai delle scuole allievi operai delle forze armate.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nei Giornali ufficiali del Ministero della difesa, dispensa 45ª del 6 novembre 1971, 48ª del 27 novembre 1971 e 49ª del 4 dicembre 1971 sono stati pubblicati quattordici decreti ministeriali concernenti l'approvazione delle graduatorie e la nomina ad operaio dello Stato — entro i limiti dei posti disponibili per ciascuna qualifica di mestiere — di ex allievi operai che presentarono domanda di assunzione ai sensi della determinazione ministeriale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 27 ottobre 1970.

1) Motorista . . . . . (Decreto ministeriale 22 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1971, registro n. 48 Difesa, foglio n. 274).

2) Litografo macchinista (Decreto ministeriale 18 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1971, registro n. 31 Difesa, foglio n. 161).

3) Conduttore patentato di caldaie a vapore inferiore ai 150 HP (Decreto ministeriale 30 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1971, registro n. 23 Difesa, foglio n. 279).

4) Calderaio e calderaio fucinatore (Decreto ministeriale 13 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1971, registro n. 30 Difesa, foglio n. 224).

5) Elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma (Decreto ministeriale 13 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1971, registro n. 28 Difesa, foglio n. 315).

| | |
|---|---|
| 6) Elettricista circuitista installatore e riparatore | (Decreto ministeriale 4 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1971, registro n. 27 Difesa, foglio n. 69). |
| 7) Aggiustore meccanico | (Decreto ministeriale 11 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1971, registro n. 31 Difesa, foglio n. 100). |
| 8) Apparecchiatore radiotelegrafonico | (Decreto ministeriale 24 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1971, registro n. 31 Difesa, foglio n. 162). |
| 9) Montatore di impianti oleodinamici | (Decreto ministeriale 15 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 314). |
| 10) Elettromeccanico | (Decreto ministeriale 15 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 315). |
| 11) Saldatore elettrico ed autogenista | (Decreto ministeriale 15 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1971, registro n. 37 Difesa, foglio n. 186). |
| 12) Conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche | (Decreto ministeriale 15 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 313). |
| 13) Elettricista magnetista | (Decreto ministeriale 28 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1971, registro n. 41 Difesa, foglio n. 255). |
| 14) Artificiere | (Decreto ministeriale 22 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1971, registro n. 48 Difesa, foglio n. 275). |

**(2267)**

---

**Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di diciotto tenenti del servizio veterinario dell'Esercito.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 380, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di diciotto tenenti del servizio veterinario dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni esaminatrici;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, concernente modifiche al già citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di diciotto tenenti del servizio veterinario dell'Esercito, è costituita come segue:

magg. gen. vet. s.p.e. Russi Mario, presidente;
colonnello vet. s.p.e. Palma Gerardo, membro;
ten. col. vet. s.p.e. Lilla Gianfranco, membro;
ten. col. vet. s.p.e. Pilloni Alfredo, membro;
ten. col. vet. s.p.e. Corrado Armando, membro;
ten. col. vet. s.p.e. Ferroni Francesco, membro supplente;
ten. col. vet. s.p.e. Corazza Sidney, membro supplente;
direttore di sezione Iolis dott. Francesco, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con le leggi 5 giugno 1967, numero 417 e 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1971

*Il Ministro*: TANASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1972*
*Registro n. 1 Difesa, foglio n. 344*

**(2279)**

---

# REGIONI

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1972, n. **1**.

**Esercizio provvisorio per il bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1972.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 18 *gennaio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 66 dello statuto regionale, l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1972, fino a quando la legge di approvazione del bilancio normale di previsione non sia entrata in vigore e comunque non oltre il 31 marzo 1972.

Per l'esercizio provvisorio dovranno osservarsi le norme contenute nel progetto di legge di bilancio approvato dal Consiglio il 21 dicembre 1971.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 44 dello statuto.

Art. 3.

La presente legge viene pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1972.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 17 gennaio 1972

FANTI

**(1754)**

---

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1972, n. **2**.

**Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1972.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 25 *gennaio* 1972)

**(1830)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.